



Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova

— * —

DETERMINA A CONTRARRE N. 10

Oggetto: Affidamento del servizio annuale relativo alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ex D.lgs.vo 81/2008 – periodo dal 14/7/2018 al 13/7/2019

L'AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO

Premesso che il 13/7/2018 è scaduto il contratto di affidamento del servizio relativo alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ex D.lgs.vo 81/2008 e che per garantire la necessaria continuità occorre provvedere alla stipula di un nuovo contratto;

Considerato che, negli anni precedenti, il servizio era stato affidato ad imprese che si erano aggiudicate la gara su CONSIP, ma con risultati che non sono risultati soddisfacenti in alcuni settori professionali, quale quello del medico competente, le cui carenze hanno creato rilevanti problemi all'ufficio;

Considerato che la sede INAIL di Genova, interessata in proposito, non si era dichiarata disponibile a stipulare un contratto per il servizio richiesto e che presso la locale sede dei VV.FF. sarebbe stato possibile unicamente accedere a corsi di formazione, ma non agli altri servizi per i quali invece si ritiene opportuno una gestione unitaria;

Considerato che la Consip S.p.A., in data 3 marzo 2016, ha stipulato la convenzione per l'affidamento dei servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro, ed. 3, attivata dal 7/3/16 sul Lotto 1 per la Liguria, con la RTI ExitOne SpA – CIG n° 5793054364;

Rilevato, tuttavia, che nell'aprile-maggio 2016 il tentativo di stipula del nuovo rapporto contrattuale con il fornitore della vigente convenzione Consip per il lotto 1, che ricomprende la Liguria, RTI EXITONE, non è andato a buon fine per il rifiuto della proposta contrattuale da parte del predetto fornitore opposta per un generico appiglio formale con determinazione che è apparsa non supportata da buona fede contrattuale, e che ha reso evidente la non correttezza dell'operato di tale fornitore, rendendo quindi impossibile per l'ufficio l'accesso a tale convenzione;

Considerato che, pertanto, come meglio precisato nella determina n. 9/2016 a suo tempo adottata, si era reso necessario ricorrere ad altri fornitori in ambito locale e, quindi, nel luglio 2016, previa acquisizione e valutazione di diversi preventivi, il servizio era stato affidato alla Labormed Group, che aveva fornito, per quanto richiesto da questa Amministrazione, il preventivo più vantaggioso e completo rispetto all'offerta presentata dall'impresa OR + (Ing. Orvieto), anch'essa specializzata nel settore;

Considerato inoltre che ad oggi la Convenzione CONSIP per l'affidamento dei servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro, ed. 3, è scaduta e l'ed. 4 non è ancora attiva, quindi non è comunque possibile procedere all'affidamento del servizio tramite CONSIP;

Considerato che, durante questo periodo, il servizio svolto dalla Labormed Group, attraverso le sue tre articolazioni Labormed s.r.l (per la parte sanitaria) Labortec s.r.l. (per le attività di DVR e RSPP) e Laborform s.r.l. (per le attività di formazione), con sede in Genova, si è rivelato particolarmente accurato ed è quindi stato pienamente soddisfacente e puntuale, eseguito a regola d'arte e nel rispetto dei tempi e delle condizioni pattuite, con personale specializzato, efficiente, competente e pienamente osservante il richiesto grado di riservatezza ed affidabilità, data la delicatezza del particolare servizio e tale da costituire un sicuro e affidabile supporto per il dirigente della sede e per gli altri addetti agli uffici amministrativi, nella delicata materia della sicurezza del lavoro. In particolare i corsi, comprensivi di specifiche esercitazioni pratiche, sono stati particolarmente apprezzati da tutto il personale in quanto di grande utilità per la loro formazione;

Considerato, altresì, che la sede del gruppo Labormed è situata nei pressi della nostra sede, il che assicura una immediatezza dei rapporti e in particolare la possibilità per il nostro personale di usufruire delle prestazioni sia come visite mediche sia come corsi a breve distanza dal posto di lavoro e quindi senza perdita di tempo in spostamenti.

Considerato, inoltre, che nella specifica materia è quanto mai opportuna una continuità del rapporto di consulenza per la migliore conoscenza delle condizioni di lavoro e di quella dei lavoratori e quindi pare necessario, proprio nell'interesse del miglior espletamento del servizio, rinnovare il rapporto con la stessa società di consulenza;

Preso atto che la Labormed Group, con note del 9.7.2018 rispettivamente prot. nn. 09.07/01_CIP, 10.07/01_MAR e 13.07/01_SAM, si è dichiarata disponibile alla prosecuzione del servizio relativo alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, per il periodo dal 14/7/2018 al 13/7/2019, alle stesse condizioni economiche attualmente in essere;

Dato atto che la Labormed Group srl è già a conoscenza di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter d.lgs 165/2001 e che, comunque, verrà chiesto di darne nuovamente conferma, di accettare e rispettare il codice di comportamento ed i codici etici di cui

all'ad 54 d.lgs 165/2001, come da piano triennale sulla prevenzione della corruzione e che è in fase di rilascio la dichiarazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

Ritenuto quindi opportuno il ricorso alla procedura delle acquisizioni in economia tramite l'affidamento diretto, in quanto più vantaggioso per questa Amministrazione;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" ed in particolare l'art. 36, che permette, nell'ambito delle procedure in economia, il ricorso alla trattativa diretta prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi, per la tipologia dei beni / servizi in parola;

Viste le Linee Guida n. 4 dell'ANAC approvate con del. n. 1097 del 26/10/2016, in attuazione del D.L. 18/4/2016 n. 50 art. 36;

Visto il Decreto dell'Avvocato Generale dello Stato n. 12903 del 27/11/2015, pubblicato il 19/1/2016 relativo alle modalità, limiti e procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori di beni e servizi;

Visto l'art. 2 del D.M. MEF del 23/1/2015 pubblicato il 3/2/2015 contenente indicazioni sulla scissione dei pagamenti (split payment) previste dalla legge di stabilità per il 2015 (art. 1 comma 629, lettera b) Legge 23 dicembre 2014 n. 190) da applicarsi alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015 e per le quali l'esigibilità dell'imposta sia successiva a tale data;

Visti:

- la L. 241/90 e succ. mod.
- il D. lgs.vo 165/2001
- la L. 136/2010
- la L. 190/2012
- il D.Lgs 33/2013
- il DPR 445/2000
- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione dell'AGS (2016/2018) e l'allegato Programma triennale Trasparenza e Integrità dell'AGS (2016/2018) ;

Acquisito il n. **CIG ZF8245FB4D** dell' A.N.A.C. attribuito alla presente procedura ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

1. di autorizzare l'affidamento diretto, per un periodo annuale, del servizio relativo alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, previsti dal D.Lgs.vo 81/2008, alla Labormed Group con sede in Genova, Via San Vincenzo 2, attraverso la stipula di tre distinti rapporti contrattuali così definiti: con Labormed

s.r.l per quanto riguarda il piano sanitario e il ruolo di medico competente, con Labortec s.r.l. per quanto riguarda le funzioni tecniche relative al DVR , RSPP e piano di evacuazione, con Laborform s.r.l. per quanto riguarda i corsi di formazione;

2. di precisare che:

- a) il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di rispettare gli obblighi imposti dalla indicata normativa e di assicurare quindi la sicurezza del luogo di lavoro e di fornire a tutti i dipendenti dell'Avvocatura dello Stato le prestazioni sanitarie e la formazione connessa alla prestazione in oggetto, necessaria per svolgere in sicurezza l'attività d'istituto;
- b) il valore economico della convenzione, per 1 anno, è pari ad € 3.581,00= oltre IVA quando dovuta, così ripartite:
 - € 1.523,00= per Labormed s.r.l per i servizi sanitari, comprese n. 23 visite mediche;
 - € 1.723,00= per Labortec s.r.l per i servizi tecnici DVR RSPP e prove evacuazione;
 - € 335,00= per Laborform s.r.l per i corsi di formazione;

3. la spesa troverà copertura nell'ambito delle assegnazioni annuali dei relativi capitoli di bilancio 4461 PG1 - 4461 PG2 - 4461 PG16 e 4461 PG17;

4. di procedere alla liquidazione, su presentazione di regolare fattura che sarà fatta pervenire tramite piattaforma elettronica, entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura, **codice univoco C9VZ1R** e previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, del servizio effettuato con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti, nonché previa verifica della regolarità della posizione contributiva della società tramite acquisizione del DURC on-line;

5. di disporre la trasmissione del presente atto al Responsabile della Prevenzione e Corruzione per la pubblicazione sul sito Web dell'Avvocatura dello Stato.

La presente, controfirmata dalle parti, vale come stipula di contratto.

L'Avvocato Distrettuale dello Stato
(Avv. Anna Maria Bonomo)